



## **Emergenza COVID-19 e Rischi 231**

Deloitte Legal | Coronavirus Legal Tips

24 Aprile 2020

## Emergenza COVID-19 e Rischi 231

### RISCHI PER LE AZIENDE: NON SOLO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus impatta inevitabilmente non solo sugli individui ma anche sulle imprese che, nel contesto attuale, potrebbero trovarsi a fronteggiare nuove situazioni e, di conseguenza, nuovi rischi (o "vecchi" rischi, ma inseriti in un nuovo contesto).

Come si dirà meglio tra poco, da tali rischi potrebbero derivare, direttamente o indirettamente, profili di responsabilità amministrativa ex DLGS 231/2001. Oltre, infatti, ad un **rischio diretto da contagio da COVID-19**, dal quale potrebbe scaturire la responsabilità della società con riferimento a quegli aspetti di "colpa organizzativa" connessi alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex DLGS 81/2008 (art. 27-septies del DLGS 231/2001), si rilevano una serie di rischi che conseguono indirettamente dalla pandemia e che potrebbero costituire occasione ulteriore di commissione di diversi reati presupposto.

È pertanto importante per le imprese **valutare il sistema di compliance adottato e verificarne la tenuta** nel contesto emergenziale odierno, potenziando, se necessario, le misure dirette a prevenire la commissione dei reati presupposto; naturalmente, i rischi in questione rilevano per le imprese le cui attività oggi non sono sospese<sup>1</sup> oppure sono svolte con modalità a distanza.

L'intento di queste poche pagine è pertanto quello di esaminare le più rilevanti aree nelle quali potrebbero annidarsi **profili di rischio indirettamente connessi all'emergenza sanitaria** in corso, dai quali potrebbe derivare una responsabilità amministrativa della società ai sensi del DLGS 231/2001.

### RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'attuale contesto di emergenza, potrebbero essersi intensificate le **occasioni di contatto con gli Enti pubblici** più diversi (e.g., Ministero del Lavoro, Regioni, Prefetture, Forze di polizia, INPS, Ispettorato del Lavoro, ASL, ATS, etc.).

Un esempio. Per supportare le aziende nella gestione degli impatti legati all'emergenza Coronavirus, il Governo ha attivato e messo a disposizione delle imprese una serie di **ammortizzatori sociali** (e.g., CIGO, CIGD, FIS, etc.). Le aziende che vogliano farne richiesta, pertanto, dovranno comunicare una serie di informazioni, sulla cui base sarà erogato il trattamento di integrazione salariale.

In caso di presentazione agli Enti competenti di documentazione recante informazioni non veritiere e conseguente indebita erogazione del contributo da parte dello Stato, che consentirebbe alle società di risparmiare nella gestione dei costi del personale, all'impresa stessa potrebbe essere contestato l'illecito amministrativo (art. 24 DLGS 231/2001) derivante dalla commissione del reato di **Indebita percezione di erogazioni** (art. 316-ter c.p.).

Si aggiunge che tale fattispecie potrebbe configurarsi anche nel caso in cui la documentazione non veritiera venga presentata in sede di richiesta di **finanziamenti**

<sup>1</sup> Nello specifico, si tratta (i) delle attività riconducibili a uno o più codici ATECO elencati nell'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 (già allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 e, successivamente, aggiornato dal DM del 25 marzo 2020), (ii) delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 3, delle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (previa comunicazione al Prefetto della Provincia dove è svolta l'attività produttiva), (iii) dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, (iv) delle attività funzionali a fronteggiare l'emergenza, (v) delle attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (previa comunicazione al Prefetto della Provincia dove è svolta l'attività produttiva), (vi) delle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (previa comunicazione al Prefetto della Provincia dove è svolta l'attività produttiva).

concessi con la garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 1 del DL 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. DL Liquidità).

**Per prevenire le condotte sopra descritte e scongiurare il rischio di realizzazione del reato presupposto, potrebbe pertanto essere necessario valorizzare i presidi di controllo eventualmente già adottati, quali, ad esempio, le procedure interne autorizzative e di verifica dei contenuti della documentazione da presentare alla Pubblica Amministrazione competente, nonché i meccanismi che ne assicurino la tracciabilità e la corretta archiviazione.**

Situazione "a rischio" di **fenomeni corruttivi** (anche solo tentati) potrebbe invece essere il momento della valutazione da parte della **Prefettura** della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione dell'attività produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 10 aprile 2020, laddove il Legale rappresentante, il Direttore generale o altro referente aziendale offra denaro o altra utilità al Prefetto per evitare la sospensione dell'attività dell'impresa.

Gli stessi reati di corruzione potrebbero essere commessi anche nell'ipotesi in cui la società partecipi a **procedure di gara "semplificate"**, in applicazione di quanto stabilito dal DL 9 marzo 2020, n. 14, per la fornitura di dispositivi idonei a trattare i pazienti affetti da COVID-19. In questo caso l'offerta di denaro o altra utilità oppure la manomissione della documentazione di gara potrebbe essere finalizzata a conseguire indebitamente l'affidamento di contratti di servizi/forniture, in forza delle deroghe previste per il periodo di emergenza.

In ultimo, si rileva come le società potrebbero realizzare condotte corruttive nei confronti di **Autorità di controllo** (e.g., ATS, ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, etc.), in sede, ad esempio, di verifiche ispettive sulla corretta adozione e attuazione delle misure previste dal Protocollo condiviso tra le parti sociali del 14 marzo 2020.

**Anche in questi casi le società potrebbero dover valorizzare e/o rafforzare i presidi di controllo eventualmente già implementati, ad esempio attribuendo, se del caso, specifiche deleghe ai referenti aziendali che in questi mesi si trovano a gestire frequenti rapporti con diverse Amministrazioni pubbliche.**

## **DICHIARAZIONI FISCALI**

Un altro reato la cui commissione potrebbe essere in qualche modo legata al periodo attuale è quello - di recente introduzione nell'elenco dei reati presupposto (art. 25-*quinquiesdecies* DLGS 231/2001) - di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 DLGS 74/2000), che richiede, per la sua configurazione, (i) la registrazione in contabilità delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e (ii) la conseguente indicazione, nella dichiarazione IRES o IVA, di elementi passivi fittizi, così da ottenere una falsa rappresentazione dell'imponibile.

Nel contesto odierno, le "false" fatture registrate a fini IRES o IVA potrebbero derivare dall'**acquisto, in tutto o in parte non avvenuto, di Dispositivi di Protezione Individuale** per i dipendenti che svolgono l'attività lavorativa presso i locali aziendali (si pensi, ad esempio, all'acquisto di mascherine, guanti e disinfettanti) oppure di computer e altre attrezzature per i lavoratori in regime di *smart working*.

**Pertanto le società dovranno valutare l'opportunità di rafforzare i meccanismi di controllo del processo di fatturazione passiva, con particolare riferimento alla verifica del fornitore individuato, all'effettiva consegna del bene acquistato e alla relativa conformità rispetto all'ordine d'acquisto, prima di registrare la fattura in contabilità.**

## **GESTIONE DEI RIFIUTI**

Le società che attualmente continuano a svolgere la propria attività potrebbero altresì incorrere in reati legati alla gestione dei rifiuti.

In particolare, le realtà imprenditoriali che, prima dell'emergenza, non adottavano determinati presidi di sicurezza che oggi sono imprescindibili per garantire la prosecuzione dei lavori in sicurezza e la prevenzione del rischio di contagio (si pensi, ad es., a DPI precedentemente non utilizzati, quali guanti e mascherine) oppure ne adottavano un quantitativo inferiore, **potrebbero non essere preparate alla relativa gestione e smaltimento**. Ciò specialmente nel **settore sanitario** e delle **RSA**, ove tali presidi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti speciali e devono essere smaltiti da fornitori autorizzati.

Tali attività, dunque, a fronte di un quantitativo di rifiuti prodotti verosimilmente maggiore rispetto a al periodo pre-emergenza, potrebbero, rischiare di affidarsi a **fornitori privi dell'autorizzazione** ambientale necessaria al trattamento dei rifiuti prodotti durante l'emergenza, potendosi configurare, in concorso con il fornitore, il reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti<sup>2</sup>.

**Nel periodo di emergenza correlata al Coronavirus, si rende quindi ancora più stringente la necessità di valorizzare i meccanismi di controllo preventivo dell'affidabilità del fornitore, già noti alle società. In tal senso, una delle cautele basilari potrebbe essere rappresentata dall'acquisizione e dalla verifica delle autorizzazioni in possesso del fornitore riguardanti il tipo di rifiuto e previste dalla normativa ambientale.**

La gestione dei rifiuti potrebbe presentare criticità (e profili di rischio di commissione del reato poco sopra citato) anche riferimento alle attività al momento sottoposte a sospensione.

A causa della repentina chiusura ad opera della normativa di emergenza, infatti, le società potrebbero aver omesso di smaltire i rifiuti derivanti dalla produzione, **temporaneamente depositati** presso i locali aziendali, entro il termine ultimo per il completamento delle attività necessarie alla sospensione<sup>3</sup>.

**A tale riguardo, segnaliamo che l'art. 2, comma 12, del DPCM 10 aprile 2020, nell'ambito delle attività produttive sospese, ammette, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento, tra le altre, di attività conservative e di manutenzione. Tale possibilità potrebbe essere "utilizzata" proprio per la gestione e lo smaltimento di eventuali rifiuti rimasti depositati in azienda.**

Richiamiamo infine la **circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 marzo 2020** (<https://www.minambiente.it/notizie/coronavirus-ecco-la-nuova-circolare-ministeriale-con-le-indicazioni-sulle-criticita-nella>), che ha fornito indicazioni alle Regioni e Province autonome per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio, per fronteggiare un momento di forte criticità del sistema e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi.

## **FRODI IN COMMERCIO**

Lo **sfruttamento a scopo di lucro** dell'emergenza sanitaria innescata dal COVID-19 potrebbe configurare la responsabilità della società che, ad esempio, vende semplici mascherine chirurgiche, spacciate però per mascherine ffp3 (ai sensi dell'art. 25-bis.1 del DLGS 231/2001, che include la **frode in commercio** di cui all'art. 515 c.p.).

Per espressa previsione del DL Cura Italia, fino al termine dello stato di emergenza **non** potrà essere invece contestata alcuna responsabilità alla società che produce, importa e mette in commercio mascherine chirurgiche prive del marchio CE, in deroga alle vigenti

<sup>2</sup> Il reato di cui all'art. 256 DLGS 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" punisce l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, nonché l'abbandono o il deposito in modo incontrollato dei rifiuti.

<sup>3</sup> In dettaglio, si ricorda che il termine ultimo è stato dapprima individuato nel 25 marzo 2020 dall'art. 1, comma 4, del DPCM 22 marzo 2020 e poi prorogato al 28 marzo 2020 dal DM del 25 marzo 2020. Infine, va segnalato che, con il DPCM 10 aprile 2020, il Governo ha stabilito che le società "completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica" (i.e. 14 aprile 2020).

disposizioni, a meno che l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL non valutino negativamente la rispondenza delle mascherine chirurgiche prodotte e/o messe in commercio a tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

**Pertanto, la società che produce e commercializza mascherine chirurgiche sarà chiamata a valorizzare le procedure che disciplinano il processo di gestione della qualità del prodotto, rafforzandone eventualmente i meccanismi di controllo.**

### **SMART WORKING**

La società che, per continuare a svolgere la propria attività, abbia deciso di promuovere tra i suoi dipendenti la modalità di lavoro agile, potrebbe essere oggi più esposta a rischi di commissione di **reati legati alla violazione del diritto d'autore**.

In particolare, la necessità per i propri dipendenti, convertiti repentinamente in *smart worker*, di operare da remoto, potrebbe portare all'installazione sui dispositivi aziendali di **software contraffatti e pertanto senza il relativo diritto di utilizzo**.

Tale condotta consentirebbe alla società di ottenere un risparmio di costi connesso al mancato acquisto della licenza d'uso, necessaria a consentire l'utilizzo di programmi informatici di proprietà di terzi; l'azienda potrebbe pertanto incorrere nel reato di utilizzo illecito di *software* tutelati dal diritto d'autore di cui all'art. 25-*novies* del DLGS 231/2001.

**Sarà pertanto necessario rafforzare presidi di controllo specifici, eventualmente già adottati, volti al monitoraggio degli strumenti informatici dei lavoratori, il cui utilizzo oggi risulta fortemente incrementato, richiamando gli stessi al relativo corretto utilizzo in conformità con le procedure e le *policy* aziendali adottate.**

L'emergenza odierna sta sicuramente mettendo alla prova la tenuta dei sistemi informativi di tutte le realtà aziendali e non, pubbliche o private che siano; alle ricadute in termini di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del DLGS 231/2001 abbiamo dedicato lo specifico approfondimento "**COVID-19 E CYBERCRIMES: AUMENTANO I RISCHI 231 PER LE SOCIETÀ**" (link).

## **VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

Come sottolineato più volte, i rischi di commissione dei reati appena illustrati potrebbero essere adeguatamente mitigati **valorizzando e rafforzando i presidi di controllo e le misure organizzative già adottate e implementate** in ciascuna realtà aziendale.

Per tale motivo, le società che hanno adottato un Modello Organizzativo ai sensi del DLGS 231/2001 non dovranno necessariamente aggiornarlo, posto che i rischi che abbiamo definito indiretti, così come i rischi diretti, **dovrebbero essere già adeguatamente presidiati dal Modello Organizzativo** vigente, costituendo la pandemia di COVID-19 occasione ulteriore di loro insorgenza.

Laddove, invece, tali rischi costituiscono una novità e/o le **misure adottate non siano adeguate alla situazione emergenziale odierna**, sarà compito dell'organo amministrativo, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, di **valutare l'opportunità di aggiornare il Modello Organizzativo** esistente.

In tale contesto, infatti, è **fondamentale il ruolo dell'Organismo di Vigilanza** che, oltre a rilevare l'eventuale necessità di aggiornare il Modello Organizzativo, è chiamato a monitorarne l'efficacia e adeguatezza, compito che in questo momento dovrà essere assolto mediante (i) **un'intensificazione dei flussi informativi e comunicativi** da parte dei responsabili aziendali anche rispetto alle misure poste in essere per contrastare l'attuale situazione di emergenza, (ii) una **maggiore frequenza delle proprie riunioni**, da svolgersi in modalità *video o conference call*, nonché (iii) **input informativi in merito ai provvedimenti emergenziali** emanati dalle Autorità.

## Contatti Corporate Compliance Team | 231

### Josephine Romano

Partner | Head of Corporate Compliance Team

[joromano@deloitte.it](mailto:joromano@deloitte.it)

### Sonia Belloli

Associate

[sbelloli@deloitte.it](mailto:sbelloli@deloitte.it)

### Cecilia Pontiggia

Associate

[cpontiggia@deloitte.it](mailto:cpontiggia@deloitte.it)



### Deloitte Legal

*For any doubts on legal impact of COVID-19:*

COVID-19 Task Force

e-mail: [C19help@deloitte.it](mailto:C19help@deloitte.it)

website: [Coronavirus Legal Tips](#)

# Deloitte.

# Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte Legal jeans the Legal pratiche of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services. In Italy the legal practice is named Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata a socio unico.

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it.